



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. **56** /CSR del 20 aprile 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 20 aprile 2017:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*, il cui art. 119 prescrive l'obbligo di inserire la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione;

VISTO il Regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla *fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*;

VISTO il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante *attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari*;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*;

VISTA la legge 12 agosto 2016 n. 170, recante *delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea*, e in particolare, l'articolo 5;

VISTO l'art. 2 del d. lgs 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

VISTO il provvedimento in titolo, pervenuto il 17 marzo 2017 con nota di accompagnamento n. 3756 e diramato un data 21 marzo con nota 5064;

VISTO l'ulteriore testo del provvedimento, bollinato dalla RGS, pervenuto il 22 marzo 2017 con nota prot. 3957;

VISTA la diramazione effettuata il 22 marzo 2017, con nota prot. n. 5113;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTI gli esiti della riunione del 31 marzo 2017, dove è stato dato un consenso di massima al decreto, salvo il punto della relativa efficacia di cui all'articolo 8, che è stato rimesso alla valutazione politica;

VISTO lo svolgimento della seduta del 6 aprile 2017 nella quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno chiesto il rinvio del provvedimento;

VISTA l'iscrizione del provvedimento alla successiva seduta di Conferenza Stato – Regioni;

VISTO lo svolgimento dell'odierna seduta, nella quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno condizionato l'espressione del parere favorevole ad una serie di proposte di modifica contenute in un documento consegnato in seduta (All.1);

VISTA la replica del Rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, pur accogliendo le condizioni espresse, si è riservato di rivolgere le proposte di modifica ai Ministeri concertanti secondo le rispettive competenze ed ha sottolineato che il ruolo dell'Ispettorato repressione frodi è predeterminato nei criteri di esercizio della delega dall'art. 5, comma 3, lett. b), della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante *la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015*, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/43/CSR08/C10

Ricenti in caso obli scoute
20 aprile 2017
Deleuelli



Acc. 1

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'INDICAZIONE OBBLIGATORIA NELL'ETICHETTA DELLA SEDE E DELL'INDIRIZZO DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O, SE DIVERSO, DI CONFEZIONAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

Punto 8) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condiziona l'espressione del parere favorevole sul provvedimento, all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

- all'**articolo 1** (Campo di applicazione), comma 1, sopprimere le seguenti parole:
"e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute".
- All'**articolo 5** (Sanzioni) nelle parti in cui si prevede la misura delle sanzioni:
al comma 1 sostituire " da 2.000 euro a 18.000 euro" con " da 1.600 euro a 9.500 euro";
al comma 2 sostituire " da 2.000 euro a 18.000 euro" con " da 600 euro a 3.500 euro";
al comma 3 sostituire " da 1.000 euro a 8.000 euro" con " da 600 euro a 3.500 euro".
- **Articolo 6** (Autorità competenti): sopprimere l'intero articolo;
- All'**articolo 8** (Disposizioni Transitorie e finali):
al comma 1, sostituire "a decorrere dal centottantesimo giorno" con "decorsi 12 mesi";
al comma 2, sostituire "dei predetti alimenti" con "degli imballaggi".

Roma, 20 aprile 2017